

**Cassazione Penale, Sez. 3, udienza 17 luglio 2015, n. 38551 - Delega di funzione**

---

- [Delega di Funzione](#)

Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 17/07/2015

**Fatto**

1. Il sig. A.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/03/2014 del Tribunale di Pavia che, a seguito di opposizione a decreto penale, l'ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., [29- quatuordecies, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), perché, quale direttore generale della società (società titolare dell'autorizzazione) e procuratore speciale della società (società cessionaria dell'autorizzazione), con espressa delega di funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale per tutte le attività svolte presso lo stabilimento sito in Mortara, esercitava l'attività dello stabilimento con inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione integrata ambientale in ordine alle emissioni in atmosfera ed alla gestione dei rifiuti. Fatto commesso in Mortara dall'anno 2010 al 25 giugno 2012, data dell'accertamento.

1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale.

Deduce al riguardo che:

- a) il Tribunale lo ha ritenuto responsabile unico delle contravvenzioni contestate perché >, nominato con verbale di assemblea del 19/03/2003;
- b) il verbale di assemblea dei soci, tuttavia, non costituisce valida delega di funzioni in materia ambientale essendo necessaria la compresenza degli ulteriori requisiti così individuati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: 1) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione, in capo al delegante, di poteri residuali di tipo discrezionale; 2) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; 3) il trasferimento deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; 4) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- c) il Tribunale ha indicato solo uno dei requisiti (la dimensione dell'impresa), trascurando tutti gli altri che non menziona;
- d) la delega era in ogni caso generica, anteriore all'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata il 24/10/2007 e rinnovata e volturata al Gruppo M.S. il 19/12/2010, e priva del potere decisionale e soprattutto di spesa;
- e) la delega non era stata accettata per iscritto;
- f) gestore dell'attività autorizzata era stato formalmente nominato, a far data dal 01/02/2011, il coimputato M.R., assolto dal Tribunale, anche se le contestazioni si riferiscono, in parte anche a fatti successivi a tale data;
- g) la delega rilasciata al M.R. era puntuale ed espressa, contemplava tutti i poteri di spesa e di gestione ed era stata espressamente accettata per iscritto.

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3. Secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata l'autorizzazione integrata ambientale era stata rilasciata alla il 24/10/2007 ed era stata successivamente volturata alla il 29/12/2010. I fatti sono stati commessi nell'arco di tempo che va da epoca imprecisata dell'anno 2010 al 25/06/2012; la loro sussistenza oggettiva non è contestata ed è estranea al tema devoluto.

Il ricorrente è stato nominato direttore generale della il 19/03/2003, come da verbale di assemblea ordinaria dei soci del 19/03/2003 allegato al ricorso.

In particolare, gli è stata affidata:

- a) la rappresentanza della società di fronte ai terzi, compresa la Pubblica Amministrazione ed in giudizio;
- b) la responsabilità per la gestione degli stabilimenti sociali;
- c) la responsabilità per il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, la tutela della salute e dell'integrità fisica delle persone e dell'ambiente interno ed esterno, il rispetto delle norme concernenti l'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, la limitazione delle emissioni, lo smaltimento e/o il riutilizzo dei rifiuti di qualsiasi genere, specie e provenienza;
- d) la responsabilità per la gestione dei trasporti di persone e merci nonché la manutenzione dei mezzi adibiti a detti trasporti;
- e) la responsabilità per la gestione del personale nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) in ogni caso la responsabilità per il rispetto degli obblighi di cui al [DPR 27.04.1955 n. 547](#) in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché la responsabilità per il rispetto degli obblighi di cui al

[D.Lgs. 19.09.94 n. 626](#)

e successive integrazioni e modificazioni, in particolare degli obblighi di cui all'art. 4 del citato d.lgs. esercitando in piena autonomia le inerenti facoltà, ivi compresa espressamente quella di delegare a propria volta le funzioni, i poteri e gli obblighi legalmente delegabili.

Per consentirgli di esercitare tali prerogative, espressamente accettate dal A.R., l'assemblea gli ha attribuito ampi poteri, esercitabili senza preventiva autorizzazione, ; tra questi il potere di istruire il personale preposto .

E' previsto, inoltre, che conosca ed applichi